



Il Presidente

RPCT della OMISSIS

## Fascicolo ANAC n. 755/2025

*Da citare nella corrispondenza*

**Oggetto:** Richiesta di parere della OMISSIS in merito alla trasparenza dei dati delle quote associative e contributi associativi (rif. prot. ANAC n. 19016 del 6/02/2025)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all’Autorità di fornire chiarimenti in merito alla trasparenza dei dati delle quote associative e contributi associativi versati dalla società e se i predetti dati vadano pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 o di altre disposizioni del citato decreto - si rappresenta quanto segue.

Preme preliminarmente ricordare che gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 attengono alla conoscibilità sia degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore ad euro mille nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario, sia degli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione dei contributi stessi.

Sull’attuazione dell’obbligo in questione, l’Autorità ha fornito indicazioni nella Delibera 468 del 16 giugno 2021 nella quale, per quanto qui rileva, è stato precisato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 26, si devono considerare, quali atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, gli atti con cui le amministrazioni e gli enti dispongono l’erogazione di vantaggi in denaro, dovendo sussistere la possibilità di verificare che abbiano un importo superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario. A titolo esemplificativo, devono ricomprendersi fra questi i sussidi (contributi economici di natura assistenziale), gli indennizzi (contributi economici solidali), i premi, i contributi volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse, le sovvenzioni in senso stretto (ad esempio quelle finalizzate ad agevolare l’esercizio di attività imprenditoriali mediante l’erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato).



Le somme versate annualmente da un ente quali quote di partecipazione ad una associazione sembrano esulare dalla *ratio* degli artt. 26 e 27 del d.lgs.33/2013 e dall'interpretazione degli stessi fornita da ANAC nella richiamata delibera.

Infatti, l'elemento che caratterizza in via principale le erogazioni ex artt. 26 e 27 si rintraccia nell'assenza di un rapporto sinallagmatico. Le amministrazioni, infatti, concedono un vantaggio economico senza ricevere in cambio un beneficio o una prestazione e la concessione del beneficio, inoltre, è necessariamente preceduta dalla pubblicazione degli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di detti contributi.

Le quote associative che la società in questione versa per aderire ad associazioni di categoria e finanziare i relativi progetti – pur non essendo stata precisata dall'istante la denominazione delle associazioni e pur riferendosi nella richiesta alla generica possibilità di pagamento delle quote – non sembrano presentare alcuno dei caratteri appena evidenziati. Si tratta, infatti, di somme versate con la finalità di finanziare l'attività di una associazione, come precisato espressamente dallo stesso istante.

Inoltre, si consideri che le quote di adesione realizzano un vincolo tipicamente contrattuale tra l'associazione e i suoi associati. Attraverso il versamento della quota annuale si acquisisce o si mantiene lo status di socio, che è funzionale all'esercizio di diritti.

Tali profili sono totalmente estranei alle erogazioni ex artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, dovendosi così escludere che le quote di partecipazione che la società versa alle associazioni di categoria siano da ricondurre ai predetti obblighi.

Quanto ad eventuali ulteriori norme del d.lgs. n. 33/2013 applicabili per la trasparenza degli atti volti ad autorizzare il pagamento di quote e/o contributi associativi, si ricorda che per le società in controllo pubblico non è prevista la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti ai sensi dell'art. 23, in quanto tale obbligo è riferito solo alle pubbliche amministrazioni e non indicato, infatti, nell'Allegato 1 della Delibera n. 1134/2017, cui deve fare riferimento l'ente in questione.

Ciò posto, per quanto qui rileva, si ricorda che i dati sui pagamenti sono oggetto di pubblicazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari dell'amministrazione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Con specifico riferimento a tale obbligo, l'Autorità ha peraltro predisposto lo schema di pubblicazione allegato alla Delibera n. 495/2024 che, al termine del periodo transitorio di 12 mesi previsto nella medesima delibera, sarà obbligatorio per le amministrazioni/enti, che dovranno così procedere alla pubblicazione dei dati rispettando gli standard adottati da ANAC.



Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 febbraio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente